

N. 05261/2015REG.PROV.COLL.

N. 06860/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6860 del 2015, proposto dalla:
Associazione "Soccorso e Protezione Civile - Lecce Onlus", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Gualtierio Marra, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, Via Laura Mantegazza, n. 24;

contro

Azienda Sanitaria Locale Lecce - ASL Lecce, n.c.;

nei confronti di

Associazione Lecce Soccorso - Gruppo di Protezione Civile e Soccorso, Paola De Gennaro, n.c.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sezione II, n. 1755 del 26 maggio 2015, resa tra le parti, concernente l'affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, del c.p.a.;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2015, il consigliere Dante D'Alessio e udito, per la parte appellante, l'avvocato Panizzolo, su delega dell'avvocato Marra;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- L'Associazione "Soccorso e Protezione Civile - Lecce Onlus", di seguito Associazione Lecce Onlus, ha partecipato alla selezione pubblica, indetta dall'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, di seguito ASL Lecce, per l'effettuazione, in rapporto di convenzione, del servizio di soccorso e trasporto sanitario di emergenza primario (S.E.U.S. 118), per la durata di tre anni, ed è stata esclusa, con nota del 19 marzo 2015, perché l'offerta non è stata ritenuta conforme ai requisiti concorsuali entro i termini previsti, ovvero entro il 6 novembre 2014.

In particolare, l'ASL Lecce ha ritenuto che le due autoambulanze offerte per l'espletamento del servizio erano prive della revisione, di cui all'art. 80 del codice della strada, in quanto per entrambi gli automezzi «*gli effetti della precedente revisione scadevano prima del termine previsto dal bando mentre la successiva revisione risulta al 23.01.15, come da verifica delle copie dei libretti di circolazione dei rispettivi mezzi*». L'ASL ha inoltre ritenuto escludente anche la circostanza che mancava «*il numero richiesto di dipendenti o associati in possesso dei titoli/requisiti previsti dal bando*».

2.- L'Associazione Lecce Onlus ha impugnato il provvedimento di esclusione davanti al T.A.R. di Lecce che, con sentenza della Sezione II, n. 1755 del 26 maggio 2015, resa in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare, ha respinto il ricorso.

3.- L'Associazione Lecce Onlus, che già svolgeva il servizio per la postazione di "Stadio Litorale" di Lecce, per effetto di convenzione stipulata il 26 ottobre 2004 e poi prorogata, ha appellato l'indicata sentenza ritenendola erronea.

4.- L'appello è tuttavia infondato.

Come ha giustamente evidenziato il T.A.R., per la gara in questione l'ASL Lecce aveva richiesto ai partecipanti che gli automezzi oggetto dell'appalto dovevano risultare in perfetto stato per quanto attiene la carrozzeria, le parti meccaniche e l'allestimento sanitario e quindi provviste di idonei documenti di circolazione e delle previste revisioni periodiche.

La Stazione appaltante aveva quindi (giustamente) subordinato l'ammissione alla gara al possesso dei requisiti di perfetta funzionalità delle autoambulanze necessarie per lo svolgimento del servizio.

4.1.- Considerato che, alla data di presentazione delle offerte, gli automezzi dell'appellante non erano in possesso della necessaria revisione (poi ottenuta solo in data 23 gennaio 2015) correttamente l'ASL Lecce ha ritenuto di dover escludere l'Associazione Onlus di Lecce dalla gara in questione.

5.- Non si può peraltro dubitare del fatto che il possesso della revisione degli automezzi necessari per l'espletamento del servizio costituiva un vero e proprio requisito di capacità tecnica delle partecipanti alla gara, il cui possesso era necessario per la partecipazione alla gara. Non può quindi essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui tale requisito era necessario non per la partecipazione alla gara ma solo per il successivo espletamento del servizio.

Né si può ritenere illogica la relativa previsione contenuta nel bando di gara.

6.- In conseguenza, come ha già ritenuto il T.A.R., l'esclusione dell'appellante dalla gara in questione non può ritenersi illegittima per la violazione del principio della tassatività delle cause di esclusione dalle gare dettato dall'art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti.

6.1.- In proposito, questa Sezione ha già ritenuto legittimi provvedimenti di esclusione determinati dal mancato rispetto dei requisiti minimi di carattere tecnico richiesti per la partecipazione alla gara (Consiglio di Stato Sezione III, n. 3275 del 1 luglio 2015).

6.2.- Si è, quindi, ricordato che la disposizione dettata dall'art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti, introdotta dall'art. 4 comma 2 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, prevede che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione, oltre quelle indicate nello stesso comma 1 bis e riguardanti il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

6.3.- Tale norma, come ha ricordato anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione n. 9 del 25 febbraio 2014, è chiaramente volta a favorire la massima partecipazione alle gare, attraverso il divieto di un aggravio del procedimento, e «*mira a correggere quelle soluzioni, diffuse nella prassi (amministrativa e forense), che sfociavano in esclusioni anche per violazioni puramente formali*».

Lo scopo della disposizione è, quindi, principalmente quello di evitare la possibile esclusione da una gara non a causa della mancanza dei requisiti (soggettivi o oggettivi) di partecipazione ma a causa del mancato rispetto di adempimenti solo documentali o formali o privi, comunque, di una base normativa espressa.

6.4.- Mentre, nella fattispecie, l'esclusione dell'appellante è stata determinata non dal mancato rispetto di adempimenti solo documentali o formali o privi, comunque, di una base normativa espressa, ma dall'accertata mancanza dei necessari requisiti dell'offerta che erano stati richiesti per la partecipazione alla gara.

6.5.- Peraltro l'art. 42 del codice dei contratti pubblici prevede il possesso di determinate capacità tecniche professionali dei fornitori di servizi per l'Amministrazione e l'art. 68 del codice dei contratti consente espressamente all'Amministrazione di escludere dalla procedura le imprese che offrono prodotti o servizi che non sono conformi alle specifiche tecniche richieste.

7.- Non può essere quindi ritenuta illegittima la disposta esclusione dell'appellante a causa dell'accertata mancanza della revisione degli automezzi con i quali avrebbe dovuto svolgere il servizio. Considerato che nel termine previsto per la presentazione delle offerte l'appellante era risultata carente del requisito in questione, correttamente l'ASL Lecce non ha poi ritenuto di poter fare applicazione, nel doveroso rispetto del principio della *par condicio* dei concorrenti, di un possibile soccorso istruttorio.

8.- In conclusione, e prescindendo da ogni questione sull'altro motivo di esclusione, l'appello è infondato e deve essere respinto, con l'integrale conferma della sentenza appellata del T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sezione II, n. 1755 del 26 maggio 2015.

9.- Nulla per le spese considerata la mancata costituzione in appello delle altre parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2015

IL SEGRETARIO